C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DETERMINAZIONE N. 438 / 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "EMA EMILIA AMBLANZE" PER TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE PER IL PERIODO 01/09/2026-30/06/2029 ED EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:
- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

DELIBERE DI G.C.:
- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 13 del 30/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17/2025 del 30/09/2025 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Scolastici ed Educativi alla Dott.ssa Giada Bernabei dal 01/10/2025 al 30/09/2026;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, cd. "Codice del Terzo settore", che all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali e all'art. 56, comma 1 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la L. 104/1992 ad oggetto: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che:
  - all'art. 8 sancisce l'effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici, tra cui rientra l'attività di trasporto scolastico speciale in quanto misura di inserimento e di integrazione sociale del disabile;
  - all'art. 26, comma 2, prevede: "*I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie*

copia informatica per consultazione

ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi dei mezzi pubblici";

- all'art. 38 sostiene: "*i Comuni per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di Associazioni riconosciute o non riconosciute sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite Convenzioni*";

- la L.R. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10", che all'art. 5, prevede "*I Comuni provvedono nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità Sanitarie Locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale.*";
- l'"ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ" tra la Provincia di Reggio Emilia, l'Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia con l'adesione delle Associazioni delle famiglie, sottoscritto il 12 dicembre 2012;
- art. 9 del Regolamento del Servizio di trasporto scolastico del Comune di Casalgrande, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2020;

ATTESO che, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico, si rende necessario effettuare un trasporto con particolari automezzi attrezzati per il trasporto scolastico individuale di alunni disabili;

CONSIDERATO che:
- l'Amministrazione Comunale non dispone delle risorse umane e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività in oggetto e che intende porre quindi la propria attenzione sugli aspetti relativi agli indirizzi e al successivo controllo delle attività, affidando a terzi l'attività gestionale in un'ottica di presidio e sviluppo della qualità del trasporto erogato;
- l'affidamento a soggetti diversi da Associazioni, in ragione anche della durata giornaliera e della tipologia del trasporto stesso, risulterebbe più oneroso per il bilancio comunale;

RILEVATO che:
- con determinazione dirigenziale n. 402 del 06/08/2026 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Comune di Casalgrande ed un'Organizzazione di Volontariato o un'Associazione di Promozione Sociale per il servizio di Trasporto scolastico speciale individuale per alunni/studenti con disabilità per il periodo 01/09/2026 - 30/06/2029 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni);
- con la medesima determinazione dirigenziale è stato disposto di pubblicare un Avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di Volontariato e ad Associazioni di Promozione Sociale per la gestione del servizio di Trasporto scolastico speciale individuale per alunni/studenti con disabilità per il periodo 01/09/2026 - 30/06/2029 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni);

CONSIDERATO inoltre che:
- con determinazione n. 424 del 19/08/2026 è stata nominata la Commissione di valutazione delle candidature;
- la suddetta Commissione si è riunita in data 21/08/2026 ed ha valutato positivamente l'adesione all'Avviso in parola presentato da parte di "P.A. EMA Ambulanze Emilia" con sede in via S. Rizza n. 19 Casalgrande (RE) C.F. 91093770351 e P.IVA 03139700359;

DATO ATTO che con successiva determinazione n. 428 del 21/08/2026 è stato approvato il verbale della Commissione di valutazione di cui sopra e si è stabilito di procedere alla stipula della

copia informatica per consultazione

Convenzione di cui allo schema approvato con determinazione n. 402 del 06/08/2026 con "P.A. EMA Ambulanze Emilia" con sede in via S. Rizza n. 19 Casalgrande (RE), C.F. 91093770351 e P.IVA 03139700359, per la realizzazione del Trasporto scolastico speciale individuale per alunni/studenti con disabilità per il periodo 01/09/2026 - 30/06/2029 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni);

VISTA la Convenzione Rep. Scritture Private n. 81/2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

DATO ATTO che, quale rimborso spese per la realizzazione delle attività di cui sopra, nel periodo 01/09/2026 - 30/06/2029, con determinazione dirigenziale n. 402 del 06/08/2026 è stata impegnata la spesa come di seguito indicato:

- euro 13.800,00 per l'anno 2026;
- euro 33.000,00 per l'anno 2027;
- euro 33.000,00 per l'anno 2028

con la precisazione che l'impegno di spesa relativo al restante periodo contrattuale troverà copertura
nel rispettivo bilancio di previsione e l'impegno si intenderà automaticamente assunto ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) Di approvare la Convenzione Rep. Scritture Private n. 81/2026 con "P.A. EMA Emilia Ambulanze" con sede in via S. Rizza n. 19 Casalgrande (RE) C.F. 91093770351 e P.IVA 03139700359 (Allegati A e B) per il Trasporto scolastico speciale individuale per alunni/studenti con disabilità, per il periodo 01/09/2026 - 30/06/2029 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni);

3) Di dare atto che la spesa presunta complessiva di euro 99.000,00 è impegnata sul bilancio di previsione 2026-2028, come da determinazione n. 402 del 06/08/2026, con la precisazione che l'impegno di spesa relativo al restante periodo contrattuale troverà copertura nel rispettivo bilancio di previsione e l'impegno si intenderà automaticamente assunto ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

4) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione è prevista come segue:

- per euro 13.800,00 per l'anno 2026;
- per euro 33.000,00 per l'anno 2027;
- per euro 33.000,00 per l'anno 2028

con la precisazione che l'esigibilità relativa al restante periodo contrattuale sarà determinata con futuri atti;

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

copia informatica per consultazione

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 31/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERNABEI GIADA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE E L'ODV "P.A. EMA EMILIA AMBULANZE" PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE PER IL PERIODO 01/09/2026 - 30/06/2029 ED EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI.

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di agosto, presso la sede del Comune di Casalgrande in Piazza Martiri della Libertà, 1

TRA

l'Amministrazione Comunale di Casalgrande con sede in Casalgrande in P.zza Martiri della Libertà, 1, C.F./P.IVA 00284720356, rappresentata dalla Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi, Avv. **Giada Bernabei**, nata a Reggio Emilia il 12/03/1973, C.F. BRNGDI73C52H223K;

E

l'Organizzazione di Volontariato (OdV) "P.A. EMA Emilia Ambulanze", di seguito nominata Associazione, con sede legale a Casalgrande, via S. Rizza, 19, C.F. 91093770351 e P.IVA 03139700359, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con determinazione Regione Emilia-Romagna n. 18950 del 07/10/2022, rappresentata dal Sig. **Giuseppe Macaluso**, nato a Sassuolo (MO) il 25/06/1970, C.F. MCLGPP70H25I462V, in qualità di legale rappresentante dell'OdV stessa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, cd. "Codice del Terzo settore", che all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione

copia informatica per consultazione

con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali e all'art. 56, comma 1, sostiene che le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- la L. 104/1992 ad oggetto: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che:
  - all'art. 8 sancisce l'effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici, tra cui rientra l'attività di trasporto scolastico speciale individuale in quanto misura di inserimento e di integrazione sociale del disabile;
  - all'art. 26, comma 2, sostiene: "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi dei mezzi pubblici";
  - all'art. 38 riporta: "i Comuni per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite convenzioni";
- la L.R. 26/2001, "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10", che all'art. 5 prevede che "I Comuni provvedono nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità Sanitarie Locali agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale";
- l'"ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ" tra la Provincia di Reggio Emilia, l'Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia,

copia informatica per consultazione

l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia con l'adesione delle Associazioni delle famiglie sottoscritto il 12 dicembre 2012;

- l'art. 9 del Regolamento del Servizio di trasporto scolastico del Comune di Casalgrande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2020;

PREMESSO che:

- il trasporto oggetto della presente Convenzione si inserisce nell'ambito degli interventi volti a garantire e rendere effettivo il "Diritto allo studio";
- gli obiettivi del trasporto in parola rispondono a esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica;

PREMESSO INOLTRE che:

- in data 28/07/2021, con Determinazione n. 370/2021, veniva approvata e sottoscritta la Convenzione di cui al Repertorio n. 10169 con scadenza il 14/06/2024;
- in data 30/12/2022 è stata integrata la suddetta Convenzione Rep. n. 10169;
- con Determinazione n. 305/2024, la stessa Convenzione è stata rinnovata dal 15/06/2024 al 14/06/2026;

RITENUTO necessario sottoscrivere una Convenzione per il periodo dal 01/09/2026 al 30/06/2029 per conferire all'accordo tra Amministrazione Comunale e "P.A. EMA Emilia Ambulanze" il requisito di validità legale che obbliga le Parti e la garanzia dei canoni d'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.);

copia informatica per consultazione

TUTTO CIÒ PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Casalgrande e l'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" in merito al trasporto scolastico speciale individuale per il periodo **01/09/2026 – 30/06/2029** rivolto agli studenti delle Scuole d'Infanzia, Scuole Primarie, Secondarie di primo grado e di secondo grado residenti a Casalgrande, di cui ai successivi artt. 2 e 3.

L'oggetto principale consiste nell'attività di trasporto e vigilanza/accompagnamento degli alunni/studenti disabili nel tragitto casa-scuola e scuola-casa e nei momenti di salita e discesa dal mezzo di trasporto speciale.

ART. 2 – FINALITÀ

Finalità principale della presente Convenzione è quella di garantire l'effettivo accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli studenti disabili non autosufficienti residenti nel Comune di Casalgrande e frequentanti le scuole del territorio al fine di favorire l'autonomia e l'integrazione sociale.

L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento del trasporto in oggetto, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.

ART. 3 – BENEFICIARI DEL TRASPORTO SPECIALE INDIVIDUALE

Il trasporto speciale individuale è rivolto a residenti disabili certificati minorenni e neo-maggiorenni frequentanti la Scuola d'infanzia, la Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado statali e paritarie previa verifica dei bisogni, delle risorse e della sostenibilità economica da parte del Comune di Casalgrande.

copia informatica per consultazione

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO

I genitori interessati presentano domanda al Comune di Casalgrande secondo le modalità stabilite dai Regolamenti comunali allegando idonea certificazione relativa alla disabilità motoria degli studenti disabili che necessitano di un trasporto specifico. L'accesso al servizio è autorizzato dal Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi prima dell'inizio dell'Anno Scolastico.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO

Il trasporto scolastico speciale individuale deve essere garantito in tutte le giornate previste dal calendario scolastico nel rispetto degli orari giornalieri preventivamente concordati prima dell'inizio dell'Anno Scolastico tra il Settore Servizi Scolastici ed Educativi e l'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze".

Il calendario scolastico e l'inizio delle attività didattiche sono comunicati dal Comune di Casalgrande prima dell'inizio dell'Anno Scolastico.

Di norma quindici giorni prima dell'avvio dell'Anno Scolastico il Settore Servizi Scolastici ed Educativi invia il prospetto con indicato il fabbisogno relativo al numero degli studenti e delle schede orarie necessarie ad organizzare il suddetto trasporto.

L'attività consiste principalmente nel trasporto degli studenti nel percorso casa-scuola e scuola-casa, e può prevedere percorsi finalizzati ad attività formative individuate dai Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) o da visite didattiche. Qualora necessario - sulla base delle specifiche esigenze indicate al momento dell'iscrizione al trasporto - potrà essere richiesta la presenza di personale aggiuntivo con funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere all'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" di effettuare il servizio di trasporto degli studenti in caso di eventuali uscite curricolari (in orario scolastico) e uscite didattiche, culturali, ricreative (anche extrascolastiche); l'OdV "P.A. EMA Emilia

copia informatica per consultazione

Ambulanze" effettuerà detti servizi, previa verifica della disponibilità di mezzi e personale adeguati.

Il numero di richieste e le sedi scolastiche di destinazione potranno variare -

per Anno Scolastico - in base alle iscrizioni pervenute nei termini all'Ufficio Scuola.
Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte a condizione di essere compatibili con i percorsi casa-scuola e/o scuola-casa già definiti.

Il personale collabora e facilita le operazioni di salita e discesa dal mezzo degli studenti interessati e, qualora necessario, provvede all'accompagnamento degli studenti durante i tragitti, in aggiunta all'autista. I percorsi dei tragitti di andata e di ritorno dovranno essere i più idonei nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.

L'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" mette a disposizione un numero adeguato di automezzi per lo svolgimento del servizio, di cui almeno uno idoneo al trasporto di n. 2 carrozzine.

L'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" si impegna ad organizzare il trasporto richiesto sulla base delle comunicazioni trasmesse.

L'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" provvede alla diretta ed autonoma organizzazione dei percorsi di trasporto, garantendo il contatto diretto con i singoli utenti e le rispettive famiglie, nell'ottica di assicurare la massima efficacia ed efficienza.

L'Associazione individua quali referenti per l'attività di coordinamento la Sig.ra Elisa Nora e il Sig. Andrea Rizzo Lombardini e si impegna ad informare il Comune di ogni possibile variazione.

Il Comune indica, quali referenti per l'attività di coordinamento e gestione, la Dott.ssa Cinzia Cirillo e la Dott.ssa Silvia Monti.

copia informatica per consultazione

Il Piano annuale delle attività in parola sarà predisposto dai referenti dell'Amministrazione Comunale unitamente ai referenti dell'Associazione in tempo utile per l'avvio del trasporto.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

L'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" si obbliga a:

- assicurare gli operatori (volontari e/o dipendenti) coinvolti nella realizzazione delle attività e prevede che gli stessi siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11/08/1991, n. 266, come da polizza Infortuni, RCT/RCO n. 732748565 emessa da Cattolica Assicurazione di cui si allega copia;
- garantire le attività rivolte ai beneficiari di cui all'art. 3 in base all'organizzazione prevista all'art. 5;
- trasmettere periodicamente il rendiconto dei viaggi effettuati e dei Km percorsi;
- utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione e idonei al tipo di trasporto richiesto;
- assumersi tutti gli oneri relativi agli automezzi utilizzati;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza, incluse quelle relative alla prevenzione di malattie facilmente trasmissibili (es. COVID-19);
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- svolgere le attività oggetto del presente rapporto convenzionale con l'apporto determinante e prevalente dei propri volontari o, in subordine, con operatori che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività in questione;

copia informatica per consultazione

- comunicare tempestivamente al referente del Settore Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Casalgrande qualsiasi interruzione, sospensione o variazione che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;

- rispettare i principi a garanzia assoluta della riservatezza nel trattamento e nell'uso dei dati individuali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679;

- ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- comunicare tempestivamente al referente del Settore Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Casalgrande eventuali incidenti come sinistri e/o collisioni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative e delle linee di indirizzo del settore;
- osservare quanto disposto dal DPR 62/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che all'art. 2 comma 3 prevede l'estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto e del "Codice di comportamento dei dipendenti Comune di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e Unione Tresinaro Secchia", approvato con delibera di giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 27 del 30/03/2021;

Il Comune si obbliga a:

- rimborsare, fino ad un plafond massimo di € 33.000 per Anno Scolastico, salvo revisione in base alle variazioni del chilometraggio percorso:

    - spese per la copertura assicurativa del personale impiegato nel trasporto di cui alla presente Convenzione, così come disciplinato dall'art.

copia informatica per consultazione

18, comma 3 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, cd. "Codice del Terzo settore";

- spese per gli automezzi;
- spese per volontari e/o personale impiegato;
- spese generali legate all'erogazione del servizio di cui alla presente Convenzione;

- trasmettere, prima dell'inizio dell'Anno Scolastico, l'elenco degli utenti ammessi al trasporto speciale individuale, con l'indicazione di eventuali altre informazioni utili allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione;
- comunicare ogni altro evento che possa eventualmente incidere sull'attuazione del trasporto.

ART. 7 – IMPLEMENTAZIONE SERVIZI RESI

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, dovessero pervenire ulteriori richieste di trasporti speciali, il Comune potrà richiedere formalmente una estensione delle attività fino al limite massimo del 20% dell'importo di cui all'art. 6. L'Associazione si impegna e si obbliga ad aderire alla richiesta di variazione delle prestazioni come sopra indicato alle stesse condizioni previste nella presente Convenzione, salvo adeguamento dell'importo massimo rimborsabile in relazione alle maggiori spese sostenute dall'OdV.

ART. 8 - PERSONALE

L'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" si impegna a:

- garantire personale (volontari e/o dipendenti) con specifica competenza per gli interventi cui sono destinati;
- garantire che il personale impiegato nel trasporto oggetto della presente Convenzione sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse, e sia regolarmente coinvolto in percorsi formativi;

copia informatica per consultazione

- riqualificare ed aggiornare il personale impegnato nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- garantire che il personale, durante lo svolgimento del trasporto, sia provvisto di specifico abbigliamento identificativo che ne consenta l'immediata riconoscibilità;

L'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" è tenuta ad assicurare che il personale partecipi alle iniziative di cui sopra.

ART. 9 - DURATA

La presente Convenzione ha validità dal 01/09/2026 al 30/06/2029 ed eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni.

ART. 10 – RIMBORSI

Per lo svolgimento del Servizio di trasporto è previsto un rimborso massimo di € 33.000 per Anno Scolastico per Anno Scolastico, salvo revisione in base alle variazioni del chilometraggio percorso, per:

- spese per la copertura assicurativa del personale impiegato nel trasporto di cui alla presente Convenzione, così come disciplinato dall'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, cd. "Codice del Terzo settore";
- spese per gli automezzi;
- spese per volontari e/o personale impiegato;
- spese generali legate all'erogazione del servizio di cui alla presente Convenzione;

Per il tragitto di andata i Km percorsi sono computati secondo il seguente tragitto: rimessa-domicilio utente-plesso scolastico-rimessa; per il tragitto di ritorno dal plesso scolastico i Km percorsi sono computati secondo il seguente tragitto: rimessa-plesso scolastico-domicilio utente-rimessa.

La presentazione delle richieste di liquidazione deve essere effettuata secondo le seguenti scadenze e di norma entro il 15 del mese successivo:

- 1° rata per il periodo settembre – dicembre;

copia informatica per consultazione

- 2° rata per il periodo gennaio – marzo;
- 3° rata per il periodo aprile – giugno.

I rimborsi saranno corrisposti dal Comune di Casalgrande all'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze", a seguito di presentazione di note di pagamento corredate da una relazione sull'attività svolta e da una rendicontazione economica. La documentazione attestante le spese sostenute è conservata dall'Associazione e dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale in caso di esplicita richiesta.

I rimborsi di cui al presente articolo sono esenti IVA ex art 10 L. 633/1972.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune può accertare in ogni momento l'attività svolta dall'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" che, periodicamente, fornisce i dati relativi alla fruizione da parte degli utenti.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica affinché siano adottati i necessari provvedimenti di merito.

ART. 12 - RISOLUZIONE

In ogni momento, previa diffida, il Comune può risolvere la presente Convenzione per provata inadempienza dell'Associazione in relazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

copia informatica per consultazione

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente scrittura privata saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dal Comune, uno scelto dall'OdV "P.A. EMA Emilia Ambulanze" e il terzo congiuntamente dai due precedenti soggetti. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

v. Allegato "ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Letto, approvato e sottoscritto

p. Comune di Casalgrande
La Responsabile del Settore
Servizi Scolastici ed Educativi
Giada Bernabei

Firmato digitalmente ai sensi
art 21 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

p. OdV P.A. EMA Emilia Ambulanze
Il Legale Rappresentante
Giuseppe Macaluso

Firmato digitalmente ai sensi
art 21 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

copia informatica per consultazione

Allegato

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

Il presente accordo costituisce parte integrante della CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE E ODV "P.A. EMA EMILIA AMBULANZE" PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE PER IL PERIODO 01/09/2026 - 30/06/2029 ED EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI – Designazione di Giuseppe Macaluso quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 28 del GDPR

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente Accordo è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali svolte nel contesto dell'erogazione del Servizio di trasporto scolastico speciale individuale e per effetto dell'adempimento della Convenzione in essere tra le Parti.

Nel quadro della disciplina dettata dalla Convenzione di cui sopra, le Parti sottoscrivono il presente Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie ai fini dell'erogazione del presente Servizio e si impegna ad adeguarle e a mantenerle adeguate, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri collaboratori e dipendenti, delle presenti istruzioni nonché di tutte le norme di legge vigenti in materia di trattamento di dati personali.

Art. 3 – Definizioni

"Accordo": questo scritto;

"Autorità di vigilanza": qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali;

"Dati personali": ai fini del presente Accordo, i dati personali sono i dati relativi ad interessati, trattati ai fini del Servizio erogato dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;

copia informatica per consultazione

“Diritti degli interessati”: i diritti cui sono destinatari gli interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti degli interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;

“Interessato”: (sia in forma singolare sia plurale) persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i dati personali. Ai fini del presente Accordo, l’interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;

“Provvedimento”: “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

“Regolamento”: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati;

“Responsabile” o **“Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i dati personali per conto del Titolare;

“Responsabile della protezione dei dati”: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;

“Servizio”: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nella Convenzione in essere;

“Sub-Responsabile del trattamento”: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i dati personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;

“Titolare del trattamento” o **“Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Violazione dei Dati Personali”: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4 – Scopo e finalità del trattamento da parte del Responsabile

copia informatica per consultazione

Lo scopo e le finalità del trattamento dei dati personali del Titolare da parte del Responsabile nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Art. 5 – Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i dati personali del Titolare solo se necessario ai fini dell'erogazione del Servizio oggetto della Convenzione in essere tra le Parti e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo nonché nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso;
- adottare le misure opportune e necessarie per garantire il rispetto delle modalità di raccolta e dei requisiti dei dati personali previste dall'art. 5 del Regolamento, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dal Titolare;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui allegato 1, salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;
- nel caso in cui il Responsabile, nelle operazioni di trattamento, si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti:
    - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiamo ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
    - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
    - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla Convenzione;
    - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio erogato, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco

copia informatica per consultazione

contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere almeno le seguenti istruzioni:

- rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
- considerare i dati personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare;
- pertanto di tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
- attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei dati personali eventualmente conosciuti;
- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- qualora il Servizio oggetto dell'Accordo preveda l'accesso ai sistemi del Titolare, deve comunicare tempestivamente ogni variazione, assunzione/cambio di mansione/cessazione del personale per permettere al Titolare di attivare / modificare / cancellare i profili di accesso e di autorizzazione;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i dati personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;

copia informatica per consultazione

- conservare la documentazione cartacea contenente dati personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei dati personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e di integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- qualora previsto dal Servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio italiano o europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio oggetto dell'Accordo, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

Art. 6 – Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

Art. 7 –Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

copia informatica per consultazione

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del trattamento qualora il Servizio erogato, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali o dalla normativa applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 –Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio oggetto della Convenzione in essere tra le Parti e nel rispetto dei termini di cui al presente Accordo e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio stesso.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta, cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria opposizione ad uno o più dei nuovi Sub- Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della Convenzione in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-Responsabile il quale deve prevedere nei confronti del Sub-Responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai servizi erogati dal Sub-Responsabile in favore del Responsabile, descrivere gli stessi, nonchè le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai medesimi servizi e le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali. Il Responsabile, se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dalla medesima qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;

copia informatica per consultazione

- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 2 l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Diritti degli interessati

Tenuto conto della natura del trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail dpo@tresinarosecchia.it).

Art. 10 – Violazione di dati personali riguardanti i dati trattati dal Responsabile

Il Responsabile adotta soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali. In caso di violazione dei dati personali trattati dal Responsabile, quest'ultimo al verificarsi di tali violazioni, s'impegna a comunicarle al Titolare tempestivamente e in nessun caso non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza contattando il Dirigente e scrivendo all'indirizzo mail dpo@tresinarosecchia.it. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile.

copia informatica per consultazione

La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni informazione e documentazione utile a permettere al Titolare del trattamento di procedere, se necessario, alla notifica all'Autorità di vigilanza competente ed eventualmente agli interessati, ai sensi degli art. 33 e ss. del Regolamento.

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazione dei dati oggetto della violazione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati e le misure adottate o di cui di propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuare i possibili effetti negativi. Il Responsabile fornirà le altre informazioni successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Nel caso in cui le suddette informazioni non fossero disponibili entro le 24 ore, il Responsabile comunicherà al Titolare le informazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di procedere, se necessario, alla notifica preventiva all'Autorità. Il Responsabile fornirà le altre informazioni successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile in caso di violazione della sicurezza deve fornire ragionevole assistenza al Titolare nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di informare l'Autorità di vigilanza e gli interessati, laddove necessario, fornendo le informazioni a sua disposizione e tenendo conto della natura del trattamento.

Art. 11 – Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell'Allegato 3 un elenco delle misure che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

copia informatica per consultazione

Art. 12 – Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce a accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

Art. 13 – Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte

Art. 14 – Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assistere il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e

copia informatica per consultazione

nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Art. 15 – Inosservanza della Convenzione e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordi non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili e il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

Art. 16 – Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una violazione dei dati personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile. Art. 17 Modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

copia informatica per consultazione

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18 – Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

Art. 19 – Restituzione e cancellazione dei dati

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i dati personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 60 giorni, oppure nei tempi concordati con il Titolare, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

Art. 20 – Validità e cessazione

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nella Convenzione in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Letto, approvato e sottoscritto

p. Comune di Casalgrande
La Responsabile del Settore
Servizi Scolastici ed Educativi
Giada Bernabei

Firmato digitalmente ai sensi

art 21 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

p. OdV P.A. EMA Emilia Ambulanze
Il Legale Rappresentante
Giuseppe Macaluso

Firmato digitalmente ai sensi

art 21 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 438 del 31/08/2026

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "EMA EMILIA AMBLANZE" PER TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE PER IL PERIODO 01/09/2026-30/06/2029 ED EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 31/08/2026 al 15/09/2026 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 17/09/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione